

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RELATIVO AI SEGUENTI LOTTI:
LOTTO 1 – POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE;
LOTTO 2 - INCENDIO IMMOBILI ED INCENDIO CONTENUTO;
LOTTO 3 - FURTO/RAPINA; PORTAVALORI**

PRESCRIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Ente, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa relativo alla responsabilità civile generale, all'incendio immobili ed incendio contenuto; furto/rapina; portavalori – teatro Sangiorgi – laboratorio scenografia, come meglio specificato nei capitolati speciali allegati.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 69 del 14 marzo 2018, e avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art. 36 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice medesimo.

La documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente <http://www.teatromassimobellini.it>; il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziopubblici.it>

Lotto n. 1 CIG: 74128827BD; Lotto n. 2 CIG: 7412895279; Lotto n. 3 CIG: 741298900C

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolati tecnici
- 3) Allegati

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è il Capo Settore Provveditorato e Contratti

Legenda

Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto del presente disciplinare, si evidenzia che le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite.

ART. 1 – Amministrazione appaltante

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania 95131, tel. 095/316860, fax 095/314497 – Posta elettronica:

e.mail: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it

sito internet: www.teatromassimobellini.it

ART. 2 – Caratteristiche principali del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile generale operante per tutte le attività istituzionali svolte dall'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini anche quale conduttore del Teatro Massimo Bellini, del Teatro Sangiorgi e del Capannone sito in Catania via Crocifisso 44 adibito a laboratorio di scenografia, nonché del servizio di copertura assicurativa dell'incendio beni immobili, incendio beni mobili, attrezzature d'ufficio, valore ed oggetti d'arte; furto e rapina beni mobili, attrezzature d'ufficio, valori ed oggetti d'arte; portavalori – Teatro Sangiorgi, laboratorio di scenografia sito in Via Crocifisso. E' da intendersi compreso, nella seguente copertura, anche il contenuto condotto a qualsiasi titolo dall'Ente presso la struttura Teatro Massimo V. Bellini.

L'appalto, da affidare totalmente a cura e spese dell'appaltatore, ha ad oggetto i servizi assicurativi riportati dettagliatamente nei Capitolati descrittivi e prestazionali, da eseguirsi secondo le modalità delineate nei Capitolati stessi e nel presente Disciplinare di gara.

ART. 3 – Oggetto e valore dell'appalto

L'appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti:

Lotto	Importo complessivo annuale a base	Con decorrenza dalle ore 24,00
--------------	------------------------------------	--------------------------------

	d'asta (comprensivo di ogni onere ed imposta)	del
1) Lotto n. 1 RCT/RCO	€ 22.000,00	11/5/2018*
2) Lotto n. 2 Incendio	€ 33.000,00	11/5/2018*
3) Lotto n. 3 Furto/rapina	€ 11.000,00	11/5/2018*
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA: € 66.000,00		

* fatta eccezione il caso in cui, alla data sopra indicata, non si sia ancora conclusa la procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. Pertanto, sui lotti 1, 2 e 3 sarà possibile esprimere, sui rispettivi importo a base d'asta, una percentuale di ribasso differenziata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura o uno solo dei singoli lotti per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si fa presente che, sulla base di quanto dichiarato dalla Compagnia Generali Assicurazioni s.p.a. che gestisce il servizio di copertura assicurativa in regime di proroga tecnica, non vi sono stati sinistri nell'ultimo triennio (2014, 2015, 2016) relativamente al lotto n. 2 (incendio).

Per il lotto n. 1 (RCT) è stato denunciato un sinistro, verificatosi nell'anno 2016, ancora pendente.

Per il lotto n. 3 – furto – è stato denunciato un sinistro, verificatosi il 21/09/2014, già chiuso e liquidato in € 533,00 ed un sinistro ancora pendente nell'anno 2017.

Si allega report sinistri

ART. 4 – Procedura dell'appalto

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato.

I premi annuali indicati all'art. 3 costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse, esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sopra indicate.

ART. 6 – Durata dell'appalto e opzioni

L'incarico avrà durata di un anno decorrente, per ciascun lotto, dalla data di affidamento del servizio.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, agli stessi patti, prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli per l'Ente, per il periodo massimo di sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, su richiesta dell'Amministrazione, per la continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta all'impresa, da trasmettere prima della scadenza del termine.

ART. 7 – Valore complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4, D. Lgs n. 50/2016, e quindi comprensivo dell'opzione di cui al precedente art. 6 , è di € 99.000,00 comprensivo di ogni onere ed imposta.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari € 0,00 .

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART. 8 – Disciplina normativa del servizio

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Nuovo Codice dei contratti” (nel prosieguo, anche Codice) come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo), oltreché dalle disposizioni previste dai CSA, dagli altri elaborati di servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

ART. 9 – Ufficio per richiesta documenti o informazioni

Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara (cioè il presente disciplinare di gara con tutti i suoi allegati, ed i capitolati speciali d'appalto) potranno essere ritirati gratuitamente presso la Segreteria dell'Ente, Via A. di Sanguiliano 233 - Catania, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, con orario dalle ore 9,30 alle 12,30. I suddetti documenti sono comunque consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet - profilo di committente <http://www.teatromassimobellini.it>.

9.1 Informazioni e chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'e-mail, nonché il nominativo della persona della Società cui l'Amministrazione invierà la risposta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet://www.teatromassimobellini.it

L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet www.teatromassimobellini.it

Le Società, partecipando alla gara, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'Ente e si impegnano, pertanto, a consultare periodicamente il predetto sito.

ART. 10 –Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che partecipano in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara a uno o più lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto o a tutti i lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 11 – Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

ART. 12 - Modalità di presentazione della documentazione

12.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

12.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

12.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara.

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dall'Ente per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

12.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

12.7. Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo Pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del codice.

Salvo quanto disposto nel precedente art. 9 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Ente e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com, ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo annamaria.barbagallo@pec.it, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 14 – Ulteriori disposizioni

14.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

14.2. È facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione dell'intera procedura o di uno solo dei singoli lotti, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà dell'Ente di non stipulare il contratto d'appalto.

14.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'Ente, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

14.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dall'Ente e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

14.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

15.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

16.7. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente provvederà, limitatamente al lotto per il quale si è verificata la situazione di cui sopra, a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17.8. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nei CSA e gli altri elaborati di servizio, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati.

ART. 15 - Cauzioni e garanzie richieste

15.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta domanda di partecipazione, quantificata come segue:

lotto 1 € 440,00;

lotto 2 € 660,00;

lotto 3 € 220,00.

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanto sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, è consentita la presentazione di un'unica garanzia provvisoria del valore complessivo ottenuto sommando gli importi previsti per i singoli lotti per i quali la ditta intende partecipare.

Nel caso la ditta presenti una garanzia provvisoria di importo totale in difetto rispetto a quanto previsto, la ditta verrà ammessa soltanto ai lotti che risultano coperti dalla garanzia a partire dal lotto contraddistinto dal numero più basso.

15.2. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta " A – documenti amministrativi ";

b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita nella busta " A – documenti amministrativi "

15.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Ente.

(Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

15.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- 2) essere prodotta o in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere come beneficiario l'Ente ed avere la seguente causale: “ Cauzione provvisoria gara copertura assicurativa – lotto/i ----- CIG: -----”;
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Ente, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Ente valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

15.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

15.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

15.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. La suddetta documentazione dovrà essere inserita nella busta A- Documentazione amministrativa.

15.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2), del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

15.9. ► Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o di consorzi ordinari non ancora costituiti**, la garanzia a corredo di un'offerta e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto devono essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento/consorzio ed essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento/consorzio.

Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi già costituiti**, la garanzia a corredo dell'offerta e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia di esecuzione deve essere intestata al soggetto mandatario capogruppo o al legale rappresentante del consorzio, con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili/ consorzi di cooperative di produzione e lavoro/G.e.i.e. la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Consorzio / G.e.i.e. , essere sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e riportare i componenti del consorzio medesimo che concorrono alla realizzazione del servizio..

Casi d'incameramento della garanzia provvisoria:

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora la verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di capacità morale ed economico-finanziari richiesti ed autocertificati in sede di gara abbia dato esito, in tutto o in parte, negativo;
- c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
- d) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 16 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto suddiviso in lotti, ciascuno di importo inferiore a 150.000 euro.

ART. 17 – Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

17.1. A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- 1) ► non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2) ► non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

17.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

17.2. B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Penale esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1) ► Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attività attinente l'oggetto del presente appalto, con specifica del numero e data di iscrizione e dell'elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica; in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

2) ► autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'Industria – Attività produttive – o dall'ISVAP ad esercitare attività assicurativa per i rischi per cui si chiede la partecipazione in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure attestazione equivalente per altro stato dell'Unione europea.

Nell'ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, la totalità delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del requisito di cui al n. 1) e 2). Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, 2° comma lettere b) e c) del Codice dei Contratti, entrambi i requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

17.3. C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare:

a) ► dichiarazioni rilasciate dal almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa;

b) ► dichiarazione di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione (2014, 2015 e 2016), una raccolta premi (lordo imposta) non inferiore ad € **1.000.000,00** nel settore **totale rami danni, per le imprese che presentano domanda di partecipazione al lotto n. 1), € 2.000.000,00 nel settore ramo Incendio, per le imprese che partecipano al lotto n. 2) ed € 500.000,00, per le imprese che partecipano al lotto 3).**

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 co. 4 del Codice.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [fatturato richiesto/3] x anni di attività].

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83 del Codice, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

In caso di raggruppamento di imprese, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 60% e da ciascuna mandante nella misura minima del 20%.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio ordinario, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara nella misura del 60%, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.

17.4. D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare:

- a) ► dichiarazione dell'elenco dei principali servizi inerenti l'oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e contenente l'impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi certificati di buona esecuzione;
- b) ► dichiarazione di denuncia annuale IVA relativa agli ultimi tre anni.

Il suddetto requisito di capacità tecnico-professionale (servizio identico), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

ART. 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 22.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

18.2. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 17.1.A e 17.1.B deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18.3. Tutti gli altri requisiti speciali di partecipazione di cui al par. 17.3.C) (Requisiti di capacità economica e finanziaria) e 17.4.D) (Requisiti di capacità tecnica), salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:

a) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 17.3.C, mediante copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 , riportanti una raccolta premi (lordo imposta) non inferiore ad € 1.000.000,00 nel settore totale rami danni , per le imprese che presentano domanda di partecipazione al lotto n. 1), € 2.000.000,00 nel settore ramo Incendio e furto, per le imprese che partecipano al lotto n. 2) ed € 500.000,00, per le imprese che partecipano al lotto 3);

b) quanto al requisito relativo ai servizi inerenti l'oggetto dell'appalto di cui al precedente paragrafo 17.4.D, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

b1.se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b2.se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà dell'Ente di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Art. 19 -INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di imprese/Consorzi (già costituiti o costituendi) con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di appartenenza. Non è ammesso che una impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, né come facente parte di RTI o consorzi diversi, pena la non ammissione dell'impresa medesima, del RTI e del consorzio al quale l'impresa partecipa.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i devono indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Nel caso di partecipazione di imprese riunite o Consorzi dovranno essere prodotti, pena esclusione, i seguenti documenti:

19.1. per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

19.2. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

19.3. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica a **pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

19.4. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

19.5. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

19.6. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

19.7. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e

delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

I requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica di cui all'art. 17 **punto 17.3 e punto 17.4** dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al RTI (costituito o da costituirsi) o consorzio, e dovranno essere riferiti nella misura minima del 60% all'impresa designata come capogruppo (mandataria); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%.

L'appalto deve essere eseguito dai concorrenti riuniti o consorziati nel rispetto della percentuale corrispondente alle quote di partecipazione e nel rispetto delle predette percentuali minime. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Art. 20 -ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio). A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A":

- a). a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b). dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
 - 4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

► Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, l'Ente esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

► L'Ente verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**.

Si consiglia di utilizzare gli appositi Modello 3 e 4, quivi allegati come parte integrante e sostanziale.

ART. 21 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Si premette che ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a lotti diversi sia singolarmente che in raggruppamenti differenti.

Per ogni lotto è ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non è ammesso che un'impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento.

Nel caso in cui si partecipi a più lotti con la medesima compagine soggettiva (es. sempre come impresa singola), è sufficiente presentare un unico plico, contenente un'unica domanda di partecipazione con le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla stessa, redatta in conformità ai modelli predisposti dall'Ente, una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo totale a base d'asta dei lotti per i quali si chiede di partecipare, nonché tante buste separate quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, chiuse e sigillate, contenenti ciascuna l'offerta economica relativa al lotto a cui si partecipa, con specificata all'esterno la dicitura del lotto corrispondente, riportata all'art. 3 del presente disciplinare: "OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO N.".

Nel caso in cui, invece, si partecipi a più lotti in formazione diversa (esempio, come impresa singola al lotto 1, in rti al lotto 2), si impone la presentazione, per i vari lotti a cui si partecipa in formazione diversificata, di separati plichi contenenti le diverse domande di partecipazione a cui andranno abbinare le corrispondenti offerte economiche.

Ciò premesso, i concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire all'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, Ufficio Protocollo Via A. di Sangiuliano 233 – 95131 – Catania **entro il termine perentorio delle ore 10,30 del 23 aprile 2018 un unico plico**, chiuso e sigillato (per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tali da rendere chiuso il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste) con riportata all'esterno la seguente dicitura: "**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE: LOTTO n.**".

Sul plico dovrà essere indicare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente, comprensiva di numero telefonico e fax. In caso di imprese riunite, dovranno essere indicate tutte le imprese, evidenziando l'impresa mandataria capogruppo.

Si precisa che ai fini del rispetto del predetto termine perentorio farà fede esclusivamente l'apposizione di data ed ora di arrivo apposti sul plico a cura del citato Ufficio Protocollo, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 – 13,30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana ore 16,00 – 19,00; sabato e festivi chiusura completa.

Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito per corriere o a mezzo servizio postale.

A prescindere dalle modalità di inoltro, si ribadisce che il predetto termine è perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara) non assumendosi l'Amministrazione dell'Ente alcuna responsabilità ove il plico stesso, per cause di forza maggiore, giunga al Protocollo oltre il suddetto termine.

Pertanto non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

Le offerte con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno pertanto ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.

Detto plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione, due buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione del mittente e la dicitura rispettivamente:**

BUSTA "A" - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA " B " - " OFFERTA" (con specificato all'esterno il lotto per il quale si intende partecipare)

Anche le buste a) e b) dovranno essere, **a pena di esclusione**, idoneamente chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura.

ATTENZIONE:

Qualora il concorrente dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di avere formulato autonomamente l'offerta, dovrà presentare anche una separata busta " C " , con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura " Documenti ex art. 38 co. 2 del Codice dei contratti " , contenente al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

21.1. ► Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

21.2. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 22 - Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A", sulla quale andrà apposta la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

I) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (**Modelli 3 e 4**).

II) stampa del PASSOE;

III) deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente articolo 15;

IV) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

22.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

22.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

22.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE:

22.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

1. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

2. di avere preso visione dei Capitolati speciali di polizza redatti da codesta Amministrazione e di ritenere il premio annuo lordo indicato dall'Ente per ciascun lotto quale base d'asta annua lorda complessiva remunerativo e comunque tale da permettere di effettuare la prestazione assicurativa;

3. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali d'oneri;

5. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008 n. 15, come modificato dall'art. 28 della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 disciplinante la tracciabilità dei flussi finanziari, avrà l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto;

6. di prendere atto ed accettare incondizionatamente che l'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze;

7. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

8. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

9. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare l'accesso agli atti o alle parti attinenti l'offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

22.2. **Dichiarazione sostitutiva** - redatta in carta libera secondo il **Modello 2**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
 - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
 - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
 - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURS non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m), del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:

3.1. (*art. 80, comma 1, del Codice*) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

N.B.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3.2. (art. 80, comma 2, del Codice) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*);

3.3. (art. 80, comma 4, del Codice) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

N.B.

Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

3.4. (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5. (art. 80, comma 5, lett. b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

Per tale motivo, dichiara:

a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

a. si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

3.6. (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

N.B.

Tra questi illeciti rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

3.7. (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.](#)

- 3.8. (*art. 80, comma 5, lett. e*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 3.9. (*art. 80, comma 5, lett. f*) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 3.10. (*art. 80, comma 5, lett. f-bis*) che non ha presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 3.11. (*art. 80, comma 5, lett. f-ter*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 3.12. (*art. 80, comma 5, lett. g*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 3.13. (*art. 80, comma 5, lett. h*) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- 3.14. (*art. 80, comma 5, lett. i*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
oppure
 di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;
- 3.15. (*art. 80, comma 5, lett. l*) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;
oppure
 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

N.B.

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

- 3.16. (*art. 80, comma 5, lett. m*) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
- i.* di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure*
- ii.* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

3.17. (*art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001*) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.18. (*art. 35, D.L. 90/014*) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 31);

4. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economia-finanziaria e di capacità tecnico professionale: attesta di possedere i requisiti previsti al precedente articolo 17.2, 3. e 4. e, in particolare:

4.1. a) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per il ramo di attività oggetto del presente appalto, riportando denominazione, codice fiscale e partita IVA, posizione INPS e INAIL, sede legale, data e numero di iscrizione, oggetto dell'attività, nonché i nominativi, data e luogo di nascita, residenza del Legale Rappresentante e di altre persone aventi la legale rappresentanza (per le ditte con sede in altri stati membri indicare i dati di iscrizione al registro commerciale dello Stato di appartenenza; per le cooperative sociali o associazioni indicare i dati di iscrizione ai rispettivi Albi Regionali, per i residui enti non avente forma di impresa, riportare i corrispettivi dati desunti dallo statuto e dall'atto costitutivo);

4.2. b) che l'Impresa è autorizzata, dal Ministero dell'Industria – Attività Produttive – o dall'ISVAP, ad esercitare attività assicurativa per i rischi oggetto della presente gara;

4.3. c) che l'impresa possiede i requisiti di capacità economica e tecnica di cui al precedente articolo 17 punti 3 e 4.

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 22.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**

2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 22.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;

- in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;

- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;

- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

N.B.

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato come parte integrante e sostanziale;
- oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto 3 che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(**ATTENZIONE**: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

N.B.

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

- o personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale;
- oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

22.3. ► **Cauzione provvisoria**, costituita secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente disciplinare;

22.4 ► **In caso di avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda quanto indicato all'art. 20 del presente disciplinare

22.5 ► **Capitolati d'oneri** (quello relativo al lotto per cui si chiede di partecipare) e **disciplinare di gara**, tutti debitamente firmati e timbrati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate . In caso di raggruppamento, i capitolati d'oneri e disciplinare devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne fanno parte;

22.6 ► **PASSOE** di cui all'art. 2 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Per ogni lotto a cui si partecipa, occorre acquisire il relativo PASSOE ed inserirlo nella busta A.

Al riguardo si precisa che i concorrenti, attraverso la registrazione al servizio AVCPASS, sono tenuti a inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale di cui agli art. 17.3 e 17.4 del presente disciplinare relativamente al lotto per il quale si concorre. Tra i documenti che devono essere inseriti a sistema dagli operatori economici rientrano i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi inerenti l'oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni. In alternativa, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

Se il Passoe non è presente, la Commissione di verifica assegnerà al partecipante, in sede di apertura della busta A, il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il Passoe relativo alla procedura di gara.

Nel caso in cui il ricorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

22.7 ► **A pena di esclusione, eventuale Procura speciale**, originale o in copia autenticata, qualora l'Offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e tutta l'altra documentazione richiesta non sono firmati dal Legale Rappresentante.

22.8 ► **A pena di esclusione**, in caso di RTI già costituito o consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, nei modi di cui all'art. 37 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documenti già presentati ai sensi di quanto precisato all'art. 12 del presente disciplinare, determinerà l'immediata esclusione dalla gara.

ART. 23 – CONTENUTO DELLA BUSTA “ B “

Le buste B con la dicitura “ **OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n.**” (**con indicazione del numero del lotto**), scritta all'esterno delle stesse, dovranno essere prodotte, separatamente, per ogni lotto a cui il concorrente partecipa e dovranno contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Dichiarazione, redatta in lingua italiana, da rendere in conformità all'**Allegato D** predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente Disciplinare (da utilizzare preferibilmente), sottoscritta, in originale, dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente **l'espressa indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta sull'importo lordo posto a base di gara relativa al lotto per il quale si intende partecipare.**

Non sono ammessi ribassi oltre la seconda cifra decimale; i ribassi che avessero tre cifre dopo la virgola saranno troncati alla seconda cifra decimale senza arrotondamento.

L'assenza di ribasso comporta l'esclusione dell'offerta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. Le offerte in aumento comportano l'esclusione dalla gara.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a zero.

E' ammessa l'aggiudicazione separata.

La gara verrà aggiudicata, per ogni singolo lotto, alla Compagnia che avrà offerto il migliore ribasso percentuale sull'importo a base d'asta relativo al lotto per il quale è stata presentata offerta.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

La busta contenente l'offerta economica deve essere debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Essa dovrà recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'oneri.

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione all'art. 22.1.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione..

L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Saranno ritenute nulle o irricevibili le offerte per Ditte da nominare; le offerte trasmesse a mezzo telegramma o fax. Le offerte incomplete, condizionate o irregolari ovvero recanti correzioni o abrasioni o comunque non conformi alle indicazioni del presente Disciplinare, saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto all'art. 97 del codice.

ART. 24 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

24.1. Il giorno 23/04/2018 alle ore 11,30 presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale una Commissione, all'uopo nominata darà inizio alle operazioni di gara.

Alle operazioni di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti .

Nella suddetta data, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f) ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

24.2. Terminata questa fase, la Commissione, nella stessa seduta o in seduta pubblica successiva, procederà, per ciascuna ditta, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, all'apertura ed esame della busta B) relativa all'offerta economica provvedendo:

- b.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni in essa contenute e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;
- b.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso nonché l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate;
- b.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente;
- b.4) ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma;
- b.5) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, per ciascuno dei tre lotti.
- b.6) qualora, per uno o più lotti, dovessero risultare offerte presentanti la medesima percentuale di ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

24.5) **Verifica di anomalia delle offerte**

La Commissione individua le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

- nel caso di un numero pari o superiore a cinque offerte ammesse, per ciascun lotto, la Commissione procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati all'art. 97 2° comma del codice aggiornato dal d.l. 24 aprile 2017 n. 50);
- nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse, per ciascun lotto, sia inferiore a cinque, la Commissione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui vi siano offerte anomale o ritenute anomale, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 comma 5, del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, comma 4 e 6, del Codice.

La procedura di verifica delle offerte anormalmente basse è la seguente:

- a) l'Ente si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiono anormalmente basse, comunque non più di cinque, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) richiesta per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella medesima l'Ente può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) l'Ente, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) l'Ente esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) l'Ente può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- h) l'Ente esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Si rende noto che, nel caso in cui il numero delle offerte presentate per uno o più lotti sia superiore a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 2 comma dell'art. 97 del codice.

Si procederà all'aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente.

L'aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà per l'Ente appaltante solo dopo l'approvazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.

ART. 25 – VERBALI DI GARA E COMUNICAZIONI

Per tutte le operazioni di gara verranno redatti i relativi verbali in conformità alle prescrizioni del codice degli appalti.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che, per ciascun lotto, ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Per ciascun lotto, prima dell'aggiudicazione, l'Ente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 27 –CONTROVERSIE

Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 29- ONERI E SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

ALLEGATI:

- Modello 1 - domanda di partecipazione alla gara
- Modello 2– Dichiarazione di idoneità morale ;
- Modello 2bis – soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del codice degli appalti;
- Modello ¾ - Avvalimento;
- Modello offerto economica – lotto 1, lotto 2, lotto 3;
- Capitolato speciale d'oneri relativo ai lotti 1, 2 e 3;
- Disciplinare di gara;
- Report sinistri.

(dott. Roberto Grossi)